COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 16 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara' fatto in forza di contratti particolari che potranno essere stipulati tra la Societa' e le diverse Amministrazioni dello Stato, ed in mancanza di questi speciali contratti sara' fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sara' regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate tra il Ministero della Guerra e la Societa'.

In verun caso pero' la Societa' sara' obbligata al trasporto di una quantita' dei summentovati oggetti superiore alla meta' della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in questo articolo e nei precedenti 14 e 15, saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei Ministri e delle Autorita' del luogo d'imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it